

Art. 16.

I proprietari degli edifici che dovranno costruirsi, demolirsi o restaurarsi a norma dell'Art. 14, dovranno inoltrare alla autorità municipale domanda di autorizzazione indicando nel miglior modo possibile la estensione e qualità delle nuove opere, per quanto si intende sempre a riguardo dei rapporti colle pubbliche ragioni, e nei decreti contenenti la deliberazione ed autorizzazione dell'autorità si specificheranno, per quanto meglio si può, le parti e le direzioni assegnate dal Conf. Com.

Art. 17.

I muri degli edifici nuovamente costrutti e quelli di cinta dei cortili delle case urbane propicienti alle pubbliche vie dovranno essere intonacati a cemento di calce e imbiancati o colorati entro un biennio dalla loro costruzione. Però in caso di gravi circostanze che consigliino un riguardo per la povertà dei costruttori sarà a facoltà del Conf. Com. di accordare a questi una dilazione di un altro anno.

I muri degli edifici attualmente esistenti che non soggiano scoloriti dovranno essere dipinti o colorati entro quattro anni dalla pubblicazione del presente regolamento, salva la modificazione di una dilazione di due anni da accordarsi nel caso di cui nel principio dell'articolo.

Art. 18^o

Sarà proibito di piantare siepi vive o col-
locarle anche di pruni che diano alle pub-
bliche vie: ma invece dovranno esservi muri di
cinta dei cortili e degli orti e giardini s'incro-
sti entro il poggio fatto tutto a fabbrica.

Le siepi vie attualmente esistenti dovran-
no togliersi e sostituirsi da cinta di muro en-
tro il termine di anni due qualora prima
di questo tempo non si spogliasse il felicamento
delle vie, nel qual caso dovrà farsi al tempo
del felicamento.

Per quanto riguarda però la contrada per
corpo dal torrente dalla casa Botte fino all'alto
del torrente medesimo al punto in che entra
nel poggio, le siepi vie esistenti si tollereranno anco-
ra per quatt'anni; alla fine dei quali do-
ranno sostituirsi da cinta di muro; e in caso di rifiu-
to si procederà d'ufficio a spese del proprietario.

Art. 19^o

Tutti i muri di cinta non potranno
essere meno alti di due metri.

Capo Quarto

Degli usci, porte, balconi e finestre.

Art. 20^o

Alle nuove costruzioni nessuna porta
potrà protendersi oltre il piano del muro. De-

ranno inoltre le porte avere tanto nella larghezza che nella altezza quelle arte proporzioni che sono necessarie perche non ne sia deturpato l'aspetto pubblico.

Art. 21^o

Sono vietati i balconi o pogginioli e le ringhiere di tavolato di legno verso le pubbliche vie: bensì il loro parapetto sarà di ferro o di latta, di ferro di ferro, la foglia d'ardesia o pietra rivata e sostenuta da manufatti uguali, ed in metallo.

Art. 22^o

L'altezza dei balconi dal suolo pubblico non potrà nelle nuove costruzioni esser minore di metri tre. Le ringhiere nei sottani saranno tollerate all'altezza di 2, e per particolari ragioni congruente al Consiglio d'arte anche all'altezza di 1,25.

Art. 23^o

Stelai delle ringhiere e degli usci dovranno esser muniti di rete e non saranno tollerate le imprimate di tela o di carta.

Sono vietate le imposte di tavole esterne a chiudimento delle ringhiere.

Art. 24^o

Avano delle ringhiere e dei balconi tanto nell'altezza che nella larghezza deve avere quelle proporzioni che sogliono regolarmente osservarsi secondo certi principii dell'arte. Quelle opere

tute, così detto che meglio diriansi abbinati
o buchi sono assolutamente proibiti, e le attes-
mente esistenti dovranno riformarsi entro
lo spazio di tre anni.

Capo Quinto

Delle gronde, canali sotterranei e pozzi morti

Art. 25^o

Le acque piovane dei tetti nelle case che si
elevano oltre un piano e che hanno una cor-
nice di qualche larghezza, ove non si raccolgano
in cisterne, dovranno farsi aver sfogo nelle pub-
bliche vie di pioggia da un punto non più
alto di un metro dal terreno.

Art. 26^o

Qualora nelle case dei privati s'acquisti-
no canali sotterranei, latrine o pozzi morti, que-
sti dovranno sempre tenersi coperti e chiusi da
un muro a fabbrica in modo che se mai
abbiano degli sfiatatoi, non s'abbiano che
sul tetto della rispettiva casipola, in modo
che non tramandino direttamente il fetore
alla via ad incomodo dei passanti.

Capo Sesto

Disposizioni sulle penes e sugli uffici
degli agenti municipali